

Dipartimento di Scienze Politiche

Cattedra di Diritto Internazionale

**Sulla definizione di terrorismo secondo il Tribunale
Speciale per il Libano**

(abstract)

RELATORE

Prof. Vincenzo Cannizzaro

CANDIDATO

Cristiana Lucentini

Anno Accademico 2011-2012

L'elaborato analizza la *Interlocutory Decision on the Applicable Law: Terrorism, Conspiracy, Homicide, Perpetration, Cumulative Charging* (la Decisione), emessa il 16 Febbraio 2011 dalla Camera di Appello del Tribunale Speciale per il Libano, limitatamente alla parte di questa che definisce la nozione legale di terrorismo applicabile dalla Corte.

Data l'assenza di una definizione di questo crimine nel diritto internazionale, essendo il Tribunale Speciale per il Libano (TSL o il Tribunale) la prima Corte Internazionale avente giurisdizione sul terrorismo, il presente lavoro indaga la valenza di questa Decisione, rilevante di per sè per i chiarimenti che fornisce circa la definizione di terrorismo da applicare davanti al Tribunale, ma ulteriormente significativa in quanto per la prima volta un organo giudiziario internazionale identifica una nozione di terrorismo in diritto consuetudinario.

L'autore è mosso dall'intento di trattare i principali passaggi della Decisione, relativamente al crimine di terrorismo, e di fornire una panoramica del dibattito che questi hanno suscitato fra gli studiosi. La procedura seguita nella Parte Prima è di tipo analitico, strutturata sulla base dell'ordine cronologico degli eventi giudiziari che hanno portato alla Decisione, e dà spazio ai diversi punti di vista dei vari 'attori' del Tribunale: il Giudice della Sezione Preliminare, l'Ufficio del Procuratore, l'Ufficio della Difesa e la Camera d'Appello. La Parte Seconda segue un approccio descrittivo delle principali critiche mosse alla Camera d'Appello da diversi studiosi di diritto internazionale. In entrambe le sezioni di cui l'elaborato è composto, all'interno della procedura generale (che concerne l'individuazione di una nozione di terrorismo applicabile dal Tribunale) e delle critiche a questa rivolte (metodologiche, interpretative e sostanziali) sono tenute in maggiore considerazione le argomentazioni riguardanti l'esistenza di un crimine internazionale di terrorismo.

Alcune considerazioni preliminari circa la natura e le specificità del Tribunale Speciale per il Libano conducono con più chiarezza al cuore della tematica.

Anzitutto, il Tribunale è stato istituito sulla base di un Accordo tra le Nazioni Unite e il Governo Libanese, a seguito della richiesta di assistenza avanzata da quest'ultimo per processare i responsabili degli attentati terroristici che hanno portato alla morte dell'ex Primo Ministro Rafiq Hariri (14 febbraio 2005) e di altri esponenti di spicco dell'establishment politico-culturale libanese, commessi in un arco temporale compreso fra il 1 ottobre 2004 e il 12 dicembre 2005. L'accordo istitutivo, data la mancata ratifica del Parlamento libanese, è entrato in vigore il 10 giugno 2007, a seguito dell'intervento risolutivo del Consiglio di Sicurezza, agente *sub* Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite (Ris. 1757 del 30 maggio 2007). L'Accordo e lo Statuto che vi è annesso, costituiscono i testi legali di riferimento. La

competenza della Tribunale deve essere esercitata secondo quanto ivi stabilito. In particolare, è importante un riferimento ai primi tre articoli dello Statuto.

Una loro analisi delinea alcune caratteristiche proprie di questa Corte Penale di statura “internazionale”. Per primo va detto che l’approccio alla giurisdizione appare ‘rovesciato’ rispetto ad altre Corti Internazionali in quanto il punto di partenza per indagini e processi è costituito da una serie di fatti (descritti in precedenza) da investigare e non da una categoria di crimini da perseguire e punire. Dunque al Procuratore non è dato allontanarsi nelle indagini da eventi diversi da quelli elencati nell’Articolo 1 e, conseguentemente, al Tribunale è richiesto di darne una qualificazione legale. Secondo, suddetta qualificazione deve seguire esclusivamente crimini perseguiti nel Codice Penale Libanese. Come affermato nell’Articolo 2, le disposizioni da seguire per perseguire e punire i presunti responsabili sono le sole proprie del diritto penale libanese. Non vi è nessun riferimento al diritto internazionale.

Terzo e ultimo, l’Articolo 3 individua le modalità individuali di incriminazione facendo riferimento anche a canoni del diritto internazionale. Il contrasto fra gli articoli 2 e 3 dello Statuto è stato definito come la “più grave dissonanza legale del tribunale”.

Un’ultima considerazione preliminare riguarda la norma 68 (G) delle Regole di Procedura del Tribunale. Questa norma stabilisce che il Giudice della Sezione Preliminare può richiedere alla Camera d’Appello ogni chiarificazione circa l’interpretazione dei testi fondamentali (l’Accordo, lo Statuto e le Regole di Procedura) che ritiene necessaria per esaminare e giudicare un atto d’accusa. La *ratio* di tale regola risiede nel beneficio che una linea interpretativa elaborata in anticipo può apportare ai processi, evitando ricorsi in appello circa la corretta applicazione di questi testi, con il vantaggio di evitare ritardi nell’amministrazione della giustizia. La criticità risiede nel pronunciamento dei giudici d’appello *in abstracto*, ovvero all’oscuro del contenuto degli atti di accusa, con eventuale pregiudizio dell’accusato, che non prende parte a questa fase del procedimento.

Il 17 gennaio 2011, il Procuratore deposita un atto di accusa davanti al Giudice Preliminare, il quale, il 21 gennaio successivo, invocando la regola 68 (G), richiede alla Camera d’Appello di emettere una Decisione Interlocutoria riguardante 15 questioni di legge. Il Presidente della Camera d’Appello comunica al Procuratore e alla Difesa la possibilità di presentare dei rapporti scritti circa le questioni sollevate dal Giudice Preliminare entro e non oltre il 31 gennaio. È prevista un’udienza pubblica in data 7 febbraio 2011, per garantire a entrambe le parti la presentazione di argomentazioni orali. Il 16 febbraio 2011 la Camera d’Appello

pubblica la propria Decisione sulla legge applicabile davanti al Tribunale in riferimento ai dubbi interpretativi sollevati dal Giudice Preliminare.

La Parte Prima dell'elaborato analizza le argomentazioni dei vari attori coinvolti, basandosi sui documenti scritti (o trascritti) e resi pubblici e accessibili dal Tribunale stesso.

Sinteticamente ne vengono di seguito riportati i punti essenziali.

La motivazione che induce il Giudice Preliminare a dare avvio alla procedura stabilita dalla norma 68 (G) è, nelle sue stesse parole, una necessità di chiarificazione delle “norme dello Statuto riferite alle 15 questioni poste, in quanto *aperte a diverse interpretazioni*”. In riferimento al crimine di terrorismo, le seguenti domande vengono sollevate: i) se il Tribunale possa applicare il diritto internazionale convenzionale e consuetudinario nella definizione del crimine, sebbene l'Articolo 2 faccia riferimento esclusivamente alle norme del Codice Penale Libanese (con riferimento esplicito all'applicabilità o meno dell'Articolo 1 della Convenzione Araba per la Soppressione del Terrorismo, ratificata dal Libano nel 1999); ii) in caso di risposta positiva, in che modo conciliare la definizione internazionale di terrorismo con le norme del Codice Penale Libanese; iii) in ogni caso, quali siano gli elementi materiale e intenzionale del crimine da applicare davanti al Tribunale.

La Difesa afferma l'inesistenza di una definizione internazionale di terrorismo e sostiene l'irrelevanza del diritto convenzionale e consuetudinario nell'applicazione della nozione di detto crimine davanti al Tribunale. Le argomentazioni di supporto di tale tesi sono le seguenti: anzitutto la chiarezza interpretativa dello Statuto per quanto concerne le norme di legge da applicare in materia, ovvero esclusivamente il Codice Penale Libanese. Ne segue che qualunque attività interpretativa dello Statuto e delle leggi nazionali, cui fa esplicito riferimento, deve seguire esclusivamente i principi interpretativi delle corti libanesi. Secondo, la possibile violazione del principio di legalità, ove l'interpretazione in materia penale non rispecchi i più stretti canoni (quali la proibizione di interpretazione di un testo chiaro o la proibizione di interpretazione di un testo oltre la volontà del legislatore). Terzo, il rischio che un eventuale ricorso, pur se in chiave interpretativa, al diritto internazionale possa violare l'irretroattività delle condotte criminalizzate, in quanto nessuna implementazione da parte del sistema legale libanese si può dimostrare avvenuta a favore di un presunto crimine internazionale di terrorismo. Dunque, l'illegalità del ricorso a tale nozione risiede nell'insufficiente possibilità dell'accusato di prevedere che la condotta da lui perseguita fosse criminalizzata a livello internazionale nel momento in cui veniva da lui posta in essere.

In fine, per quanto concerne gli elementi del crimine, la Difesa reputa l'Articolo 314 del Codice Penale Libanese “sufficientemente chiaro, accessibile e prevedibile” nella sua

definizione dell'*actus reus* e della *mens rea* dell'atto terroristico e sostiene che tale "chiarezza non ha smesso di essere sufficiente solo perché un tribunale internazionalizzato è stato creato". Non diversamente, il Procuratore afferma che l'implementazione degli elementi costitutivi del crime di terrorismo alla luce del diritto internazionale non è richiesta, non è coerente con lo spirito dello Statuto, non è ivi contemplata, dunque non deve avere luogo. L'Accusa riconosce la possibilità di ricorrere al diritto internazionale per l'interpretazione di condotte criminali ove le loro definizioni nazionali siano lacunose e l'applicazione di trattati o consuetudini offra preziose delucidazioni e sia conforme allo Statuto del Tribunale. Detto ciò, la successiva considerazione dimostra come, in relazione al crimine di terrorismo, questo non sia il caso. Inoltre, è proposta un'analisi dello stato del diritto internazionale al riguardo, la quale sostiene l'esistenza di continui sforzi e fallimenti della comunità internazionale nella identificazione e approvazione di una definizione universale di terrorismo.

Una diversa risposta alle domande sollevate dal Giudice Preliminare, nonostante la contrapposizione con le tesi di Difesa e Accusa, è data dai giudici della Camera di Appello nella Decisione Interlocutoria, oggetto di approfondita analisi e di altrettante approfondite critiche (nella Parte Seconda) dell'elaborato. L'approccio seguito risulta innovativo dal punto di vista interpretativo e sostanziale. Per quanto concerne l'interpretazione, la Camera d'Appello rigetta il principio tradizionale *in claris non fit interpretatio* in luogo di una costruzione del significato di una norma, precisamente dell'Articolo 314 del Codice Penale Libanese, che tenga conto di come la realtà sociale sia mutevole e di come il diritto abbia il dovere di adeguarsi ai cambiamenti contestuali interni ed esterni e a quelle che vengono definite le "condizioni del giorno". Dal punto di vista sostanziale, alla luce della (presunta) convergenza di prassi e *opinio iuris* degli stati della comunità internazionale sul nucleo fondamentale di una nozione di terrorismo, una definizione del crimine viene identificata; e alla luce dell'esigenza di modernizzare un Codice Penale Libanese datato (1953), tale nozione viene considerata rilevante nello stabilire quale legge vada applicata davanti al Tribunale Speciale per il Libano. Il rispetto dello Statuto è garantito dall'uso meramente interpretativo di tale crimine internazionale, come supporto e supplemento della nozione domestica libanese. Inoltre, la Camera d'Appello considera garantito il principio di legalità, in quanto il diritto internazionale è automaticamente vincolante per la comunità degli stati e in quanto il Tribunale è istituito in considerazione della "gravità" del crimine di terrorismo, definito dalla Risoluzione delle Consiglio di Sicurezza come una "minaccia alla sicurezza e alla pace internazionali". Tale ragionamento abilita la Corte d'Appello ad estendere il significato del

termine “mezzi” (capaci di creare un pericolo pubblico) non sono a quegli strumenti ritenuti di per sé incontrollabili (quali i materiali esplosivi) ma anche a tutti quegli strumenti (quali le armi) che in determinati contesti possono risultare altrettanto “terroristici”.

La Decisione è innovativa da un duplice punto di vista: anzitutto perché estende la nozione di terrorismo data dall’Articolo 314, aumentando le condotte libanesi riconducibili a tale crimine; in secondo luogo perché afferma l’esistenza di una definizione internazionale consuetudinaria di terrorismo. Tale definizione, secondo la Camera d’Appello, crea diritti e obblighi in capo agli stati e agli individui. Il riferimento alla responsabilità individuale è possibile in quanto l’analisi delle attitudini nazionali al riguardo mostra una volontà degli stati di criminalizzare le condotte che infrangono la proibizione di commettere atti terroristici e in quanto le infrazioni domestiche di tale proibizione cominciano a essere considerate come un “attacco ai valori universali” della comunità, come in precedenza era avvenuto per i crimini di guerra, per il genocidio e per la tortura.

La Parte Seconda dell’elaborato offre una panoramica delle principali reazioni degli studiosi alla Decisione Interlocutoria della Camera d’Appello del Tribunale, nonché delle considerazioni generali conclusive. Le numerose osservazioni critiche sono raggruppate secondo tre linee principali: le critiche riguardanti la metodologia seguita dai giudici d’appello; le critiche riguardanti il loro approccio interpretativo; e le critiche riguardanti la (presunta) nozione di terrorismo secondo il diritto internazionale.

Tre sono le principali critiche metodologiche. La prima concerne la velocità con cui l’intero procedimento è stato condotto. Joseph Powderly ne è il principale fautore. Egli riconosce le motivazioni date al riguardo dal Presidente della Camera Antonio Cassese, che giustifica la velocità in termini di ‘effettività’ ed ‘efficienza’ del processo, spiegando come l’argomento della decisione (questioni sull’applicabilità della legge, e non giudizio di colpevolezza o assoluzione di un accusato) abbia reso possibile raggiungere l’unanimità in appena 26 giorni, dato che i giudici d’appello avevano speso l’intero anno precedente in riflessioni al riguardo. Ciononostante, due riprovevoli conseguenze vengono descritte dallo studioso: primo, la rinuncia a saggi di *amici curiae* non consegnati in tempo e che avrebbero potuto offrire preziosa assistenza legale alla Camera; secondo, la questionabile (im)parzialità del giudizio, già ‘precostituito’ e influenzato dall’autorevole posizione del Presidente in materia (espressa nella letteratura da questi pubblicata). La seconda critica metodologica è mossa da Matthew Gillett e Matthias Schuster e riguarda la legittimità della norma 68 (G). Tali autori sostengono che tale regola di procedura sia *ultra vires* lo Statuto. Quest’ultimo, infatti, prevede una

classica funzione appellativa di (eventuale) revisione del giudizio della Camera di primo grado. La procedura istituita dalla criticata norma invece, emargina il ruolo degli altri gradi d'appello, sacrificando un prezioso contributo giustiziale e limitando le possibilità interpretative dell'organo di primo grado. Per concludere le critiche metodologiche, occorre menzionare quella avanzata da Ben Saul, autore di una monografia che titola "Defining terrorism in international law". Saul critica l'utilizzo delle fonti su cui è basata l'analisi della Camera circa l'esistenza di un crimine internazionale di terrorismo. Egli affronta ad uno ad uno tutti gli strumenti citati nella Decisione, ovvero le legislazioni nazionali, le decisioni delle corti nazionali, i trattati regionali e internazionali e le risoluzioni dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, dimostrando come la Corte li abbia mal interpretati.

Passando alle critiche sull'interpretazione diversi autori potrebbero essere citati. La comune osservazione concerne la 'creatività' giudiziaria della Corte nel giustificare il ricorso al diritto internazionale come strumento interpretativo, marcando nella teoria la distinzione fra legge applicabile e legge di ausilio (all'interpretazione della legge applicabile); distinzione che si confonde nella pratica. Motivo per cui alcuni sostengono che la Camera abbia introdotto il diritto internazionale nell'Articolo 2 dello Statuto "passando dalla porta di servizio".

La terza ed ultima categoria di critiche concerne gli elementi sostanziali della definizione internazionale di terrorismo. Vista l'accuratezza e la specificità di tali critiche, una descrizione preliminare degli elementi della nozione di terrorismo identificati nella Decisione è necessaria. In questo si rimanda al terzo paragrafo della seconda parte dell'elaborato, accennando in questo documento riassuntivo che le principali osservazioni mosse alla Camera concernono: i rischi di 'ipercriminalizzazione' della condotta terroristica, resa possibile da una formulazione vaga e aperta a future interpretazioni dell'elemento oggettivo e dalla mancanza del requisito motivazionale; una limitazione della condotta criminale ai soli atti di terrorismo in tempo di pace senza adeguata giustificazione dell'esclusione del crimine durante i conflitti armati e, infine, delle riflessioni sulla natura transnazionale dell'atto commesso.

L'elaborato conclude la panoramica delineando le due possibili direzioni che la Decisione (e con questa la definizione internazionale di terrorismo) può assumere, ossia quella di 'punto di riferimento' e 'acceleratore' nella lotta a questo crimine; oppure quella di 'offesa ai diritti umani (dei presunti terroristi)' e 'danno alla fiducia' della comunità nel diritto penale internazionale.

